

## Strumenti legittimi di protezione commerciale e crisi economica e finanziaria

# contributi

di **Claudio Dordi\***

### Introduzione

I principali accordi multilaterali e regionali che promuovono la liberalizzazione degli scambi commerciali prevedono che gli stati membri, in particolari situazioni, possano applicare determinate misure restrittive del commercio rispettando precisi requisiti di natura sostanziale e procedurale. In base alla normativa dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) si possono distinguere due differenti tipi di strumenti: quelli applicabili alla frontiera e le misure interne. Rientrano nella prima categoria l'innalzamento dei dazi doganali all'importazione fino al livello degli impegni sottoscritti a livello multilaterale e le c.d. "misure di difesa commerciale" (antidumping, misure compensative e misure di salvaguardia) e nella seconda gli aiuti pubblici alle imprese.

Anche gli standard sanitari e tecnici hanno, talvolta, l'effetto di ridurre i flussi commerciali internazionali. Tuttavia, a differenza degli strumenti identificati in precedenza, gli standard sanitari e tecnici trovano applicazione generale (non sono, cioè, applicati in via eccezionale in situazioni particolari) e non comportano discriminazioni fra i prodotti nazionali e stranieri. Pertanto, pur essendo regolamentati dalle norme dell'Omc, non rientrano fra gli strumenti legittimi di protezione commerciale.

L'Italia, come tutti gli altri membri dell'Ue, ha trasferito agli organi dell'Unione le proprie competenze in materia di politica commerciale. Qualsiasi decisione

riguardante l'applicazione delle misure in esame, pertanto, rientra nella competenza esclusiva degli organi dell'Ue. Fa eccezione a questo principio il sistema di aiuti pubblici alle imprese non appartenenti al settore agricolo che rientrano pienamente nella competenza degli stati membri i quali, tuttavia, sono sottoposti ai vincoli previsti dal Trattato dell'Unione. Si noti che tali vincoli si sommano e, talvolta, si sovrappongono alle regole dell'Omc in materia.

Le statistiche indicano che il sistema di norme dell'Omc, pur consentendo legittime restrizioni agli scambi, ha contribuito in modo sostanziale al contenimento del temuto avvento di politiche protezionistiche quale risposta degli stati alle sfide poste dalla crisi economica e finanziaria. Il secondo rapporto congiunto di Ocse, Omc e Unctad mostra che le misure restrittive al commercio rilevate nel periodo settembre 2009-febbraio 2010 interessano solo lo 0,7 per cento delle importazioni dei paesi del G20 e lo 0,4 per cento delle importazioni mondiali<sup>1</sup> (Oecd, Wto, Unctad 2010).

### Le misure applicabili alla frontiera

Le regole dell'Omc consentono agli stati l'attivazione di alcuni strumenti, applicabili alla frontiera, atti a limitare i flussi commerciali all'importazione. Tre strumenti (antidumping, misure compensative e salvaguardie) trovano specifica regolamentazione nelle norme dell'Omc mentre il quarto (innalzamento dei

\* Professore associato di Diritto Internazionale, Università Commerciale "L. Bocconi".

<sup>1</sup> Si è registrata una riduzione dell'estensione delle misure restrittive al commercio nel periodo citato nel testo rispetto al precedente periodo oggetto di osservazione, riguardante i 12 mesi fra i mesi di ottobre 2008 e 2009; in questo caso le misure restrittive riguardavano l'1,3% delle importazioni nei G20 e lo 0,8% delle importazioni mondiali. Va poi rilevato che al netto della misura riguardante l'incremento dei dazi sull'importazione di combustibili, le misure restrittive al commercio si riducono allo 0,4% delle importazioni nei G20 e allo 0,2% delle importazioni mondiali.

dazi fino a concorrenza del livello degli impegni internazionali) rientra nella piena discrezionalità dei membri<sup>2</sup>.

### L'innalzamento dei dazi fino a concorrenza degli impegni internazionali

I dazi doganali applicati dagli stati all'importazione sono inferiori rispetto agli impegni sottoscritti dai Membri dell'Omc. Ciò

consente ai membri di incrementare i dazi fino a concorrenza del valore concordato nei negoziati multilaterali Gatt/Omc senza alcun particolare vincolo. Lo strumento in esame, durante la crisi economica, è stato utilizzato esclusivamente dai paesi in via di sviluppo per i quali la differenza fra dazi applicati e impegni sottoscritti è più ampia. Peraltro, la positiva conclusione dei negoziati del Doha Round avrebbe ridotto in modo consistente la possibilità di ricorrere a questo tipo di strumento, come illustrato dalla tabella 1.

**Tavola 1 - Impegni tariffari negoziati a Doha**

	Dazi applicati			Dazi oggetto di impegni		
	Base	Formula	Flessib.	Base	Formula	Flessib.
Valori percentuali						
Totale dei membri Wto	3,7	2,5	2,9	9,9	5,7	6,9
Paesi ad alto reddito	2,5	1,4	1,7	5,2	3,1	3,8
Paesi in via di sviluppo	6,9	5,3	6,2	21,8	12,6	14,4
Paesi meno sviluppati	11,1	8,7	11,1			
Prodotti agricoli						
Totale dei membri Wto	14,5	8,9	11,8	40,3	20,7	29,9
Paesi ad alto reddito	15	7,5	11	31,9	13,5	20,2
Paesi in via di sviluppo	13,4	11,5	13,3	53,9	33	45,4
Paesi meno sviluppati	12,5	12,2	12,5	94,1	51,6	94,1
Altri prodotti						
Totale dei membri Wto	2,9	2,1	2,3	7,8	4,7	5,3
Paesi ad alto reddito	1,7	1,1	1,1	3,5	2,5	2,7
Paesi in via di sviluppo	6,4	4,8	5,6	19,1	10,9	11,8
Paesi meno sviluppati	10,9	8	10,9			

Fonte: Laborde, Martin and van der Mensbrugge (2008), rielaborato da Mattoo, Subramanian (2008)

La tabella mostra i dazi doganali che, in base alle modalità negoziali stipulate durante il Doha Round precedentemente al luglio 2008, sono applicati attualmente (base) e verranno applicati secondo le riduzioni applicabili proposte durante il negoziato (formula). Una terza colonna (flessib) prevede, invece, le riduzioni alla presenza di un meccanismo di flessibilità previsto per alcuni paesi di piccola dimensione in via di sviluppo particolarmente vulnerabili (Mattoo, Subramanian, 2008). Per quanto concerne l'Unione europea, la tabella 2 illustra come lo strumento in esame non sia utilizzabile in pratica, in quanto il valore dei dazi applicati approssima il valore

degli impegni multilaterali<sup>3</sup>: questo spiega, almeno in parte, il ricorso agli altri strumenti di protezione da parte dei paesi industrializzati.

### Le misure di difesa commerciale

I membri dell'Omc possono legittimamente applicare tre differenti misure di difesa commerciale: l'antidumping, le misure compensative e le clausole di salvaguardia. Tali strumenti possono essere attivati dall'amministrazione del paese importatore o su richiesta dell'industria nazionale di un

<sup>2</sup> L'accordo istitutivo dell'Omc tratta di "membri" e non di "Stati membri" in quanto vi sono territori doganali autonomi non indipendenti dal punto di vista politico che sono membri dell'Organizzazione. Si tratta di Hong Kong, Macao, etc.

<sup>3</sup> I casi nei quali si registrano dazi applicati superiori ai dazi oggetto di impegni sono dovuti all'applicazione, da parte dell'Ue, di dazi non ad-valorem ma basati sulla quantità, peso, o altri parametri, del prodotto importato.

**Tavola 2 - Media impegni tariffari e tariffe applicate dall'Ue**

	Totale	Prodotti agricoli	Altri prodotti
	Valori percentuali		
Media Impegni	5,5	15,9	3,9
Media tariffe applicate	5,6	16,0	4,0

Fonte: Wto, World Tariff Profile 2009

determinato prodotto (antidumping) oppure, come nel caso delle misure compensative e delle salvaguardie, anche d'ufficio. Le misure possono essere applicate solo dopo aver condotto un'inchiesta che stabilisca la presenza dei requisiti previsti dagli accordi Omc per ognuno dei tre strumenti.

L'antidumping ha l'obiettivo di tutelare l'industria nazionale dall'importazione di prodotti stranieri a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di vendita del medesimo prodotto nel mercato di origine (la differenza è il c.d. margine di dumping). Se al termine dell'inchiesta le autorità del paese importatore riescono a dimostrare che il pregiudizio per l'industria nazionale è stato direttamente causato dalle esportazioni a prezzo di dumping sarà possibile applicare una misura antidumping, normalmente un dazio che non può essere superiore al margine di dumping. Le misure compensative, invece, possono essere attivate in presenza di un pregiudizio per

l'industria nazionale causato da importazioni di prodotti che hanno ricevuto un sussidio nel paese di origine. Si tratta, normalmente, di dazi doganali che hanno proprio la funzione di "compensare" i vantaggi di costo della merce importata derivanti dai sussidi ricevuti dall'impresa produttrice dal governo del paese di origine. Le misure di salvaguardia, infine, consentono alle imprese del paese importatore di ricevere una protezione, normalmente una restrizione quantitativa all'importazione del prodotto straniero, in presenza di un incremento improvviso e rilevante delle importazioni e di un grave pregiudizio per l'industria nazionale.

La tabella 3 illustra che l'antidumping è stata la misura maggiormente utilizzata dagli stati sin dall'entrata in vigore dell'Omc: dal 1995, infatti, su un totale di 3811 inchieste iniziate, 3428 hanno riguardato l'antidumping, quasi il 90 per cento del totale delle misure di difesa commerciale.

**Tavola 3 - Misure di difesa commerciali applicate dai membri Wto**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTALE	% sul totale
Antidumping	157	225	243	257	356	292	366	312	232	214	200	202	164	208	3428	89,9
Misure compensative	10	7	16	25	41	18	27	9	15	8	6	8	11	14	215	5,6
Salvaguardia	2	5	3	10	15	25	12	34	15	14	7	13	8	5	168	4,4
<b>TOTALE MISURE</b>	<b>169</b>	<b>237</b>	<b>262</b>	<b>292</b>	<b>412</b>	<b>335</b>	<b>405</b>	<b>355</b>	<b>262</b>	<b>236</b>	<b>213</b>	<b>223</b>	<b>183</b>	<b>227</b>	<b>3811</b>	

Fonte: Cliff Stevenson, Global Trade Protection Report, 2009

Sin dalla fine del decennio precedente gli stati Uniti e l'Unione europea, che in precedenza erano stati i principali, se non quasi esclusivi, utilizzatori dell'antidumping, sono stati affiancati e, talvolta, superati da alcuni paesi in via di sviluppo, quali India, Argentina, Turchia e Sud Africa. Nel periodo 1995-2008 l'India è il maggior utilizzatore dell'antidumping (564 inchieste), seguita dagli stati Uniti (418), dall'Unione europea (391) e

dall'Argentina (241). Nello stesso periodo la Cina è stato il paese maggiormente colpito dall'antidumping (677 inchieste nei confronti di prodotti cinesi), seguita da Corea (252), stati Uniti (189) e Taiwan (147). Fra i paesi dell'Unione europea la Germania (83 inchieste) e l'Italia (46) sono i paesi più colpiti. Le statistiche indicano che, nel periodo 1995-2008 i settori maggiormente colpiti da inchieste antidumping sono quelli dei prodotti

chimici (33 per cento delle inchieste), seguiti dai metalli (incluso l'acciaio, che è il più colpito in questa categoria), 28 per cento, dal meccanico e macchinari (11 per cento) e dal tessile/calzaturiero (9 per cento) (Cliff Stevenson, 2009).

Gli stati Uniti sono il maggior utilizzatore delle misure compensative (88 nel periodo 1995-2008), seguiti ad ampia distanza dall'Unione europea (48) e dal Canada (23). I paesi maggiormente colpiti dalle misure compensative, invece, sono l'India (46), la Cina (23), la Corea (16) e l'Italia (13). Dal 2007 gli stati Uniti hanno deciso, per la prima volta dopo oltre 25 anni, di applicare misure compensative nei confronti delle importazioni dalla Cina. Per questo motivo nel 2008 la Cina è stato il paese maggiormente colpito da queste misure (10, seguita dall'India e dagli stati Uniti con solo 2 inchieste). La decisione degli stati Uniti ha modificato una prassi consolidata in base alla quale i prodotti originari dai paesi considerati ad economia non di mercato, come la Cina, non possono essere sottoposti a dazi compensativi. Per poter applicare misure compensative, infatti, è necessario verificare che il sussidio erogato dalle autorità del paese di origine abbia comportato un vantaggio economico per il beneficiario rispetto ad una normale situazione di mercato. Nei paesi ad economia non di mercato l'intervento dello Stato è così massiccio da rendere impossibile, di norma, un significativo confronto fra i prezzi determinati dal mercato e quelli distorti dall'intervento governativo. Recentemente, tuttavia, lo sviluppo economico e le riforme intraprese in Cina hanno condotto l'amministrazione statunitense a considerare possibile, in determinati settori, il menzionato confronto.

Le salvaguardie rappresentano la misura di difesa commerciale meno popolare (4 per cento del totale nel periodo 1995-2008); i paesi in via di sviluppo sono i maggiori utilizzatori (nel periodo di riferimento, l'India ha condotto 15 inchieste, seguita da Turchia, 14, Giordania 12 e Cile 11).

L'antidumping è preferito agli altri strumenti per diversi motivi: in primo luogo, come le misure compensative, può essere attivato nei confronti di imprese identificate in paesi determinati, mentre le salvaguardie devono essere applicate in modo non discriminatorio. Esistono, a dire il vero, misure di salvaguardia

speciali applicabili nei confronti della Cina che, tuttavia, sono state impiegate in modo assai parsimonioso da parte dei membri dell'Omc. A differenza delle misure compensative, l'antidumping può essere adottato senza dover provare l'esistenza di un sussidio nel paese di origine, attività resa, spesso, complessa anche a causa della scarsa trasparenza delle legislazioni di molti paesi in via di sviluppo e in transizione. Inoltre, l'antidumping permette agli stati ampia discrezionalità nei calcoli per determinare l'esistenza del margine di dumping, nonostante le dettagliate norme dell'Omc che regolano la sostanza e la procedura dello strumento.


Ciò consente agli stati di applicare i dazi antidumping nei confronti dei prodotti provenienti dai paesi più competitivi, come la Cina. L'applicazione dei dazi nei confronti del paese asiatico è facilitata dal particolare status della Cina nell'ambito dell'Omc: infatti, in base alle condizioni di adesione, tutti i membri dell'Omc hanno la facoltà di considerare la Cina quale paese ad economia non di mercato. Ciò consente alle autorità del paese importatore, nel calcolo del margine di dumping, di escludere i prezzi che si formano sul mercato cinese ed utilizzare quelli di un paese dove i prezzi non sono distorti dall'azione statale che, normalmente, sono più elevati rispetto ai prezzi di esportazione dei prodotti dalla Cina.

Nonostante le preoccupazioni sollevate dagli economisti circa l'eccessivo impiego delle misure di difesa commerciale, e quindi di un sostanziale utilizzo in senso protezionistico di queste misure, le statistiche mostrano che il numero di inchieste iniziate nel 2007 è sostanzialmente equivalente a quello del 1995, con un incremento nel periodo 1997-2001. L'incremento registrato nel 2008 e, come si vedrà in seguito, nel 2009, è da imputare alla reazione degli stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, alla crisi economico e finanziaria.

### **3. Misure di difesa commerciale e crisi economica e finanziaria**

Le analisi economiche mostrano alcuni dati interessanti riguardanti l'impiego delle misure di difesa commerciale nel periodo successivo al manifestarsi degli effetti della crisi economica finanziaria. Si noti, in primo luogo,

**Grafico 1**  
Evoluzione delle  
misure di difesa  
commerciale  
applicate dai  
membri Wto



Fonte: Elaborazione ICE su dati Global Trade Protection Report 2009

che il crollo degli scambi commerciali mondiali del quarto trimestre del 2008 e del primo trimestre del 2009 (10 per cento secondo le stime dell'Omc) non è legato ad alcun particolare incremento delle misure protezionistiche adottate dagli stati (Bown, 2010). In particolare ciò non può essere attribuito alle misure di difesa commerciale, le


quali possono essere applicate solo al termine di un'inchiesta che, come nel caso dell'Unione europea, può condurre all'applicazione di una misura solo dopo almeno 11 mesi dall'inizio della procedura. Si è notato, invero, sin dal quarto trimestre del 2008, un incremento del numero di inchieste riguardanti le misure di difesa commerciale.

**Tavola 4 - Misure di difesa commerciale durante la crisi economica e finanziaria**

Trimestri	T1 2007	T2 2007	T3 2007	T4 2007	T1 2008	T2 2008	T3 2008	T4 2008	T1 2009	T2 2009	T3 2009	T4 2009
Paesi industrializzati	5	6	11	10	13	8	6	5	5	10	19	6
PVS	14	10	11	14	14	21	20	28	28	25	27	20
totale	19	16	22	24	27	29	26	33	33	35	46	26
	Totale 2007			81	Totale 2008			115	Totale 2009			140

Fonte: C. Bown (2010)

**Grafico 2**  
Evoluzione delle  
misure di difesa  
commerciale  
durante la crisi



Fonte: C. Bown (2010)

Si noti, tuttavia, che i maggiori utilizzatori delle misure di difesa commerciale sono i paesi in via di sviluppo e che nell'ultimo trimestre del 2009 vi è stata una consistente riduzione nelle richieste di protezione, probabilmente per l'attenuarsi delle conseguenze della crisi.

#### 4. Unione europea e misure di difesa commerciale


Il grafico seguente illustra l'andamento delle misure antidumping e compensative applicate dall'Unione europea dal 1996.

**Tavola 5 - Misure di difesa commerciale applicate dall'UE**

anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Antidumping	24	42	21	66	31	27	20	7	29	24	35	9	18	15
Misure compensative	1	3	8	20	0	6	3	1	0	2	1	0	2	6

Fonte: Elaborazione ICE su dati EU

**Grafico 3**  
Evoluzione delle misure di difesa commerciale applicate dai membri WTO



Fonte: Elaborazione ICE su dati Global Trade Protection Report 2009

Si nota, nonostante il picco del 1999, un trend decrescente che trova conferma nel modesto incremento di inchieste durante la crisi economica e finanziaria. Dal punto di vista normativo, la disciplina dell'Unione europea sulle misure di difesa commerciale si distingue da quella di molti altri paesi, come, ad esempio, gli stati Uniti, per tre motivi principali: la presenza di una clausola di interesse pubblico (interesse comunitario), il principio del "lesser duty rule" e l'importanza detenuta dall'organo politico dell'Unione (il Consiglio) nella decisione di istituire una misura. L'interesse comunitario comporta che, prima della decisione di applicare una misura di difesa commerciale, la Commissione (l'organo comunitario incaricato dell'inchiesta) deve valutare l'impatto

potenziale nei confronti di coloro che sono interessati dalla misura stessa, in particolare i produttori, gli utilizzatori del bene importato e i consumatori. In base alla "lesser duty rule" il dazio antidumping può, al massimo, essere pari al minore fra il margine di dumping e il danno per l'industria comunitaria che produce il bene simile a quello importato e oggetto dell'inchiesta. Infine, si ricorda che la procedura per l'imposizione di un dazio antidumping prevede una proposta della Commissione che il Consiglio dell'Unione europea può rigettare a maggioranza semplice. L'astensione, in questo caso (visto che si è in presenza di una proposta di istituzione di un dazio da parte della Commissione) ha lo stesso effetto di un voto a favore della proposta della Commissione.

Come accade a livello mondiale, i mercati emergenti, la Cina in particolare, sono i principali obiettivi delle misure di difesa commerciale (la Cina è destinataria del 24 per cento delle inchieste, seguita da India e Corea, 7 per cento ciascuna, Taiwan, 5 per cento, mentre il resto dei paesi dell'Asia sono colpiti dal 15 per cento delle inchieste; da notare che il 23 per cento delle inchieste sono destinate ai prodotti dell'Est Europa. (Davis, 2009). I settori maggiormente colpiti sono il chimico (23 per cento delle inchieste), acciaio (18 per cento) e tessile (8 per cento), mentre il dazio antidumping medio applicato al termine dell'inchiesta, nel 2008, è stato pari al 27,1 per cento, con punte del 62,1 per cento nel caso dell'acciaio e del 41,6 per cento dei prodotti chimici (Davis, 2009). Interessante notare che nel decennio 1998-2008, il maggior numero di denunce presentate alla Commissione per iniziare una procedura antidumping sono provenute da imprese localizzate in Germania (47,5 per cento), Francia (42,9 per cento) e Italia (41,9 per cento)<sup>4</sup>.

### 5. Le misure interne: la regolamentazione dei sussidi

Gli Stati, in base alle norme dell'Omc, godono di ampia discrezionalità nell'erogazione di sussidi alle imprese private. I vincoli previsti dall'Omc variano in base ai tre principali settori di riferimento: agricolo, industriale e servizi. Mentre per il settore dei servizi non esistono vincoli di sorta, in quanto non esiste, ancora, una disciplina in materia, vincoli più precisi esistono per il settore agricolo e, in particolare, per quello industriale. Per quest'ultimo settore i sussidi si dividono in due categorie: proibiti e passibili di azione legale. Vi sono due tipologie di sussidi proibiti: quelli legati all'esportazione dei prodotti e quelli vincolati all'impiego, da parte dell'impresa percipiente, di una percentuale minima di materie prime e di componenti locali nella produzione delle manifatture. Fra i sussidi passibili di azione legale si possono distinguere tre categorie: quelli che alterano la concorrenza a favore del beneficiario sul mercato di un paese terzo rispetto a quello del beneficiario degli aiuti e dei concorrenti;

quelli che alterano la concorrenza nel mercato locale del beneficiario e quelli che, invece, danneggiano le imprese concorrenti nel mercato di importazione dei beni oggetto di sussidio in un paese terzo. Tutte le tre categorie possono essere oggetto di una controversia di fronte all'organo di soluzione delle controversie dell'Omc, il quale può ordinare la revoca dei sussidi o, quantomeno, l'eliminazione del pregiudizio arrecato. In più, i prodotti che hanno beneficiato di un sussidio possono essere oggetto di misure compensative da parte delle autorità delle imprese nazionali che producono beni simili a quelli sussidiati nel paese terzo. Anche nel settore agricolo esistono due categorie di sussidi: quelli all'esportazione e quelli rientranti nel sostegno interno. A differenza di quelli erogati nel settore industriale, i sussidi all'esportazione non sono illegittimi se hanno fatto oggetto di una precedente notifica da parte dello stato erogante all'atto della sua adesione all'Omc. Questi sussidi sono oggetto di riduzioni periodiche. Quelli rientranti nel sostegno interno sono generalmente legittimi ma sono soggetti a precisi programmi di riduzione. Fra le proposte del Doha Round vi è quella di eliminare completamente i sussidi all'esportazione anche nel settore agricolo e di ridurre i sussidi interni, soprattutto di stati Uniti ed Unione europea. Anche i sussidi agricoli possono essere oggetto di dazi compensativi qualora i prodotti beneficiati esportati in un mercato terzo causino un pregiudizio ai produttori di beni simili. È bene precisare che non tutti gli aiuti statali rientrano nella categoria dei sussidi disciplinati dall'Omc: vi deve essere un contributo finanziario o un sostegno al reddito o ai prezzi del beneficiario e il sussidio deve essere specifico, cioè deve essere indirizzato a un'impresa, un'industria, un gruppo di imprese o di industrie in uno stato. Anche una breve analisi della situazione attuale mostra che gran parte degli stimoli fiscali ed economici introdotti dagli stati per far fronte agli effetti della crisi economica e finanziaria contengono misure che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle norme Omc. Il 36 per cento di tutte le misure

<sup>4</sup> La percentuale totale può essere superiore a 100 in quanto la denuncia è normalmente presentata da imprese appartenenti a diversi paesi europei.

potenzialmente protezionistiche applicate dagli stati in seguito alla crisi economico e finanziaria appartengono alla generica area dei sussidi: naturalmente una più precisa analisi sarebbe necessaria per valutare il numero delle misure che rientrano nella definizione di sussidio dell'Omc (Evenett, 2010).

### Conclusioni

Le norme dell'Omc consentono l'attivazione di determinate misure di difesa commerciale che hanno il compito di tutelare le industrie nazionali dalla concorrenza aggressiva, talvolta sleale, di produttori stranieri in presenza di determinate, precise condizioni. Se, in passato, le misure di difesa commerciale erano prevalentemente utilizzate dai paesi industrializzati, attualmente il maggior impiego è attribuito ai paesi in via di sviluppo. Oltre alle misure identificate nel testo vi sono altri strumenti a disposizione degli stati, che, tuttavia, sono stati usati molto raramente, come la possibilità di imporre misure all'importazione in presenza di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Lo strumento in esame, comportando un obbligo di imporre misure non settoriali e non discriminatorie, non è di molto interesse per gli stati membri, più attenti a misure difensive destinate a prodotti precisi (che spesso rappresentano settori industriali in declino, come l'acciaio e il tessile) originari da stati identificati (si tratta, spesso, dei paesi emergenti).

Allo stato attuale l'Omc non consente l'imposizione di misure difensive da fenomeni

quali dumping sociale, ambientale e monetario. In generale, sono escluse tutte quelle misure che mirano a limitare le importazioni per un'inadeguata tutela di valori non economici che influiscono sui costi del prodotto (tutela dell'ambiente, tutela dei lavoratori, standard di produzione e sicurezza) quando i possibili effetti negativi non si manifestano nel paese di importazione. In assenza di ulteriori norme internazionali, ad esempio, non è possibile evitare l'importazione di prodotti solo per il fatto che il processo di produzione nel paese di esportazione è inquinante e non conforme alle norme del paese importatore.

### Riferimenti bibliografici

- C. P. Bown, antidumping, Safeguards, and Protectionism during the crisis: Two new insights from 4<sup>th</sup> Quarter 2009, [www.voxeu.org](http://www.voxeu.org)
- L. Davis, Ten years of anti-Dumping in the EU: Economic and Political Targeting, ECIPE Working Papers, 2/2009, [www.ecipe.org](http://www.ecipe.org)
- S. J. Evenett, Will Stabilization Limit Protectionism? The 4<sup>th</sup> GTA Report, 2010, [www.cepr.org](http://www.cepr.org)
- Mattoo, Subramanian, Multilateralism beyond Doha, Peterson Institute for International Economics, Working Paper Series 08-8, 2008
- Oecd, Wto, Unctad, Report on G20: Trade and Investment Measures, (September 2009 to February 2020), 2010
- Cliff Stevenson, Global Trade Protection Report 2009, [www.antidumpingpublishing.com](http://www.antidumpingpublishing.com)